



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

www.napoli.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. TE/ 98 /2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

- VISTA** la propria ordinanza n. TE/81/98 in data 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni sulla "Disciplina degli accosti nel porto commerciale di Napoli";
- VISTA** la propria ordinanza n. 112/2008 in data 29.09.2008 recante disposizioni sulle domande di accosto relative all'approdo nel porto di Napoli;
- RITENUTO** necessario disciplinare, in considerazione delle esigenze connesse ai traffici esistenti, le norme in materia di navigazione e ormeggio di navi di grosse dimensioni presso la banchina Bausan, nonché assicurare una razionale utilizzazione degli ormeggi;
- VISTO** il decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Napoli in data 31.10.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, modificato con i decreti datati 10.07.2003 e 15.11.2007 del citato Ministero;
- VISTO** il regolamento locale di pilotaggio per il porto di Napoli, approvato con decreto in data 4 febbraio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTA** la propria nota n. 10511 del 13.11.2007 con la quale venivano fornite indicazioni per la manovra in ore notturne navi portacontainer di grandi dimensioni;
- VISTA** la nota 63356 in data 10/11/2017 della Capitaneria di porto di Napoli con la quale si chiedeva all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale eventuali aggiornamenti sui rilievi delle profondità in prossimità delle banchine in questione, nonché il ripristino dell'impianto di illuminazione sulla diga foranea, a cui la citata AdSP ha fornito parziale riscontro con nota 1523 in data 21.11.2017;
- PRESO ATTO** dei pareri riferiti negli anni dalla Corporazione Piloti del porto di Napoli;
- CONSIDERATA** la tipologia di navi che scalano il porto di Napoli, sotto il profilo sia delle dimensioni che delle capacità di manovra;
- PRESO ATTO** dell'esperienza maturata dal personale dei servizi tecnico nautici nell'esecuzione delle manovre di entrata/uscita e ormeggio/disormeggio delle navi;
- VISTI** gli artt. 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 62, 63, 81 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1 (Manovra di entrata e uscita)

Le navi portacontainer con pescaggio superiore a 10 metri o con lunghezza superiore ai 200 metri, che ormeggiano/disormeggiano al molo Bausan, possono transitare attraverso il Canale di Levante.

Nel canale di Levante è vietata la manovra contemporanea di navi in entrata ed in uscita; le navi impegnate nella manovra di uscita dal porto hanno la precedenza, secondo le norme della "COLREG 72"

La manovra di ingresso, ormeggio, disormeggio ed uscita al molo Bausan dovrà essere assistita da tre rimorchiatori di adeguata potenza per le navi di lunghezza superiore ai 309 metri.

Articolo 2 (Ormeggio di navi presso la Darsena di Levante)

La manovra di entrata e uscita dal Molo 54-55 Bausan/Terminal Co.Na.Te.Co è consentito alle seguenti condizioni:

- a. Navi fino a 309 metri con pescaggi massimi di 12,50, con eventualità del doppio pilota e doppio rimorchiatore a seconda delle condizioni di manovrabilità e meteo valutate di volta in volta dal pilota di turno, debitamente registrate;
- b. Navi tra 310 e 335 metri con l'obbligo del doppio pilota e con pescaggi massimi indicati nella tabella sotto riportata.

Le navi indicate al punto b) del presente articolo potranno procedere alla manovra di ormeggio in assenza di navi in darsena ai moli 60, 56 e 53 e con condimeteo ritenute stabili e favorevoli debitamente registrate e con vento non superiore ai 20knt.

Nella normalità dei casi, è consentito l'approdo di unità navali che non superino il pescaggio massimo prescritto in relazione alla lunghezza nave, così come indicato nella seguente tabella:

	Lunghezza Nave	Massimo Pescaggio consentito
fino a metri:	300	12,50
	325	12,40
	350	12,20

Durante il periodo notturno, determinato in base al calcolo delle effemeridi nautiche, è consentito l'ormeggio di navi portacontainer di lunghezza compresa tra i 310 e 335 metri, con pescaggio massimo di 12 metri, che oltre a rispettare le prescrizioni sopra riportate, potranno manovrare solo se garantita un'adeguata illuminazione sulla diga foranea e presso la banchina d'ormeggio. Detta valutazione dovrà essere effettuata dai piloti incaricati alla manovra e debitamente registrata.

Articolo 2
(Disposizioni transitorie e finali)

La presente ordinanza entra in vigore a fare data dal 01.12.2017.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione al Comune di Napoli e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/napoli;
- invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati/clienti.

I contravventori alle norme della presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Napoli, li 01/12/2017

IL COMANDANTE DEL PORTO
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
Arturo FARAGNE

